Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Forre Annunziata

Prot. 192/2021 Torre Annunziata, 25.01.2021

Preg.mo Presidente f.f. del **CNF** Avv. Maria Masi S.p.m.

Oggetto: richiesta invio quesito al Ministero in merito ai diritti dovuti in caso di copie esecutive estratte direttamente dal difensore

Il decreto Ristori, recentemente pubblicato, all'art. 9-bis prevede che: ".. la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta....Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale..."

premesso

che quando le copie sono estratte direttamente dall'Avvocato, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del DL n.179 del 18.10.2012, non è dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268, comma 1 bis, del D.P.R. n.115 del 2002;

che i Dirigenti Amministrativi della Corte d'Appello di Napoli ritengono che le copie esecutive estratte dall'Avvocato in forma telematica debbano essere soggette al pagamento dei diritti previsti per il rilascio delle copie, mentre ad esempio la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Bari e quello di Bologna hanno emesso **provvedimenti che riconoscono il rilascio telematico delle copie esecutive senza pagamento dei diritti.**

ritenuto

che sia necessario che vi sia uniformità su tutto il territorio nazionale in relazione all'applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cancelleria per le copie esecutive estratte in via telematica dagli Avvocati.

Ciò premesso e ritenuto Le chiediamo di inoltrare con urgenza **apposito quesito** al Ministero della Giustizia affinché sia chiarito se per le copie esecutive estratte direttamente dall'Avvocato, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179 del 18.12.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17.12.2012, non è dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.

Confidando in un Suo cortese e sollecito riscontro, porgiamo i nostri più deferenti ossequi. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Ester Di Martino Avv. Luisa Liguoro